LE SEZIONI DEL RUNTS: RETI ASSOCIATIVE

01. NOZIONE

L'art. **45 del D.Lgs 117/2017** ha istituito, presso il Ministero del Lavoro il **R**egistro **U**nico **N**azionale del **T**erzo **S**ettore (RUNTS). Lo stesso sarà gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con le Regioni e le Province autonome.

Il RUNTS sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il successivo art. 46 prevede **la struttura** del Registro che sarà composto da **sette sezioni**, in questa scheda analizziamo le **Reti associative**.

02. DEFINIZIONE DI RETE ASSOCIATIVA

Le **Reti associative** (*art. 40 del CTS*) sono ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta che:

a)	associano, *anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti*, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
b)	svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Sono **reti associative nazionali** quelle che associano un numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in **almeno dieci regioni o province autonome**. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali.

03. L'ATTIVITA'

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti:

a)	monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
b)	promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Possono anche promuovere **partenariati e protocolli di intesa** con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

04. AMMINISTRAZIONE

Per l'iscrizione delle reti associative nel RUNTS è necessario che i rappresentanti legali ed amministratori **non abbiano riportato** condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'iscrizione e la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo previsto che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Disciplinano altresì il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga e le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga ed infine, le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga.